

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 41 del 07/01/2025 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2025/53 del 03/01/2025
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI", LOCALIZZATO A CÀ FORNACETTA NEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO), PROPOSTO DA G2 SERVIZI S.R.L.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente G2 Servizi S.r.l., con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"modifica dell'impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi"*, localizzato a Cà Fornacetta nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2024.764529 del 15 luglio 2024) e all'ARPAE di Bologna;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di ARPAE di Bologna che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2024.1391410 del 23 dicembre 2024 precisando che, vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate, non ritiene necessario sottoporre il progetto a procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna ha provveduto alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60: *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"* in quanto modifica di un impianto ricadente nelle categorie A.2.5, A.2.7, B.2.45, B.2.47, B.2.49, B.2.50;

il progetto di modifica risponde a esigenze di mercato e di servizio, la Ditta ha efficientato le proprie operazioni e gli spazi utilizzati a parità di struttura e di impiantistica autorizzata, e riguarda:

- integrazione di alcuni EER;
- variazione dei quantitativi istantanei, senza aumento della capacità istantanea complessiva di 6774 t;
- accorpamento di alcuni EER;
- miscelazione di rifiuti;
- attività R3 con triturazione materiali legnosi, con stesso trituratore presente per inerti, senza operazioni di compostaggio;
- modifica layout interno;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2024.0790892 del 22 luglio 2024) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2024.0869462 del 13 agosto 2024;

con nota di ARPAE AACM (acquisita al prot. reg. con PG.2024.0872730 del 14 agosto 2024), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, nella banca dati regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "*norme in materia ambientale*";

durante la fase istruttoria sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 152/06, chiarimenti e integrazioni al proponente con nota prot. PG.2024.1032975 del 20 settembre 2024;

il proponente successivamente ha chiesto, con nota acquisita agli atti con PG.2024.1079031 del 27 settembre 2024, la sospensione dei termini di 45 giorni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 152/06 per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

l'autorità competente con nota prot. PG.2024.1089927 del 30 settembre 2024 ha concesso la sospensione dei termini richiesti;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste entro i termini con nota acquisita agli atti con PG.2024.1265383 del 14 novembre 2024;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 20 agosto 2024, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Città Metropolitana di Bologna, acquisite agli atti con PG.2024.0901446 del 26 agosto 2024;
2. Consorzio della Bonifica Renana, acquisito agli atti ARPAE con PG/2024/156617 del 30 agosto 2024;
3. AUSL, acquisite agli atti con PG.2024.1322006 del 03 dicembre 2024;

il proponente, con nota acquisita al PG.2024.1365309 del 16 dicembre 2024, ha dichiarato di rinunciare a due delle richieste inizialmente formulate. In particolare, ai punti:

- integrazione di alcuni codici EER,
- miscelazione di rifiuti in deroga e non in deroga;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2024.1367942 del 16 dicembre 2024, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

inquadramento dell'area di intervento

allo stato di fatto l'area interessata è di 29.322 m² e l'impianto esistente è costituito da:

- capannone realizzato in struttura prefabbricata e pannelli di tamponamento anch'essi prefabbricati di superficie pari a 1647 m² (77mx20m), area DR1;
- piazzale in stabilizzato per il deposito dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero e materie prime secondarie derivanti dalla lavorazione degli stessi pari a 5911 m², area R2;
- piazzale in cls per lo stoccaggio in container di rifiuti (534 m²), area DR3;
- piazzale per lo stoccaggio di container vuoti (769 m²), area DR4;
- zona uffici (144 m²) con servizi, uno spogliatoio con servizi e area ristoro;
- area magazzino (139 m²);
- pesa all'ingresso dell'impianto;

descrizione del progetto

l'impianto è stato autorizzato con la DGR 1565/2016, successivamente sono state ottenute alcune modifiche all'AU ex art. 208 con Determine di ARPAE;

la Società proponente intende migliorare la propria attività, sia per quanto riguarda la risposta a specifiche richieste di conferimento che le vengono da soggetti e aziende presenti nel territorio in cui opera, sia per quanto riguarda il modus operandi all'interno del proprio impianto;

nella proposta, così come integrata e modificata in fase istruttoria, vengono richieste le seguenti modifiche quali:

- variazione dei quantitativi istantanei dei singoli codici EER, senza aumentare la capacità istantanea e senza aumentare la capacità complessiva annuale (60.000 t/anno);
- accorpamento di codici EER uguali e, se pericolosi, con uguali caratteristiche di pericolo;

- attività di recupero R3 attraverso triturazione dei materiali legnosi, senza effettuare operazioni di compostaggio;

- ridefinizione delle sotto-aree planimetriche senza modifica sostanziale delle macroaree;

per chiarezza si precisa che restano invariate:

a- la superficie attuale dell'impianto;

b- la sua suddivisione interna in aree dedicate (il cosiddetto "layout");

c- la struttura dell'impianto, in particolare tutto ciò che riguarda la raccolta ed il convogliamento di liquidi superficiali di qualunque natura;

d- la quantità massima annua di rifiuti accettabili nell'impianto;

e- il numero ed il tipo di macchine operatrici impiegate, con particolare riferimento al trituttore ed alla pressa per cartoni e materiali analoghi oggi in dotazione all'impianto e regolarmente autorizzati;

il proponente intende aggiornare la planimetria dello stato di fatto con le nuove operazioni di recupero R3, definendo così le aree dove queste lavorazioni saranno svolte nel settore R2;

inoltre, all'interno della zona DR1 si definisce l'area totale dove verranno svolte le operazioni di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi e dove si potrà procedere alle operazioni di recupero o smaltimento autorizzate, senza definire nello specifico parti di quest'area. In questo modo la società potrà svolgere il proprio lavoro a seconda delle necessità momentanee e stagionali;

verrà garantito il rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alle varie determinazioni autorizzative;

le zone DR3 e DR4 non subiscono nessuna variazione, e cioè serviranno per il deposito di container di rifiuti (DR3) e per il deposito di container vuoti (DR4);

è stata presentata una planimetria dello stato di progetto nella quale sono evidenziate le seguenti macroaree, indicando le modalità di divisione:

1. stoccaggio rifiuti pericolosi;
2. stoccaggio rifiuti non pericolosi;
3. stoccaggio end of waste;

4. aree di trattamento (miscelazione, R3, R5);

di questa planimetria, vengono riportate due versioni, una generale ed una di maggiore dettaglio: nella prima vengono evidenziate le aree:

- "DR1" che corrisponde al capannone e che è adibita ai rifiuti pericolosi;

- "R2" che corrisponde alla zona esterna al capannone dove vengono svolte le operazioni di recupero R5 autorizzate e dove verranno svolte le operazioni di recupero R3;

- "DR3" stoccaggio cassoni pieni;

- "DR4" stoccaggio cassoni vuoti;

nella seconda planimetria sono evidenziate le seguenti sottozone:

- DR1 stoccaggio rifiuti pericolosi (area totale):

- DR1 parte D area miscelazione (sottoarea);

- R2 STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI (area totale):

- R2 parte A stoccaggio rifiuti non pericolosi e/o area end of waste quando presenti (sottoarea),

- R2 parte B stoccaggio rifiuti non pericolosi e/o operazione recupero inerti R5 (sottoarea),

- R2 parte C stoccaggio rifiuti non pericolosi e/o operazione recupero legno R3 (sottoarea);

- DR3 area container pieni di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- DR4 area container vuoti;

in dettaglio le modifiche richieste sono così descritte;

- accorpamento di codici EER uguali e, se pericolosi, con uguali caratteristiche di pericolo:

si tratta di ricevere e movimentare i carichi come attualmente autorizzato, con la sola differenza di non dover tenere separati i rifiuti che hanno codici EER uguali e, se pericolosi, con uguali caratteristiche di pericolo fra loro e di non dover redare un formulario in uscita per ogni formulario di rifiuto in entrata, ma un solo formulario cumulativo. In questo modo si ottimizzano spazi, contenitori, trasporti e si ottimizza la documentazione in uscita dall'impianto facilitando anche il controllo durante le fasi di trasporto e di conferimento presso altri impianti. Si

precisa che la gestione informatica del registro di carico e scarico permette la tracciabilità di ogni singolo movimento di carico e di scarico. E quindi di ogni singolo conferimento di rifiuto;

la miscelazione di rifiuti che hanno le stesse caratteristiche e, se pericolosi, uguali caratteristiche di pericolo, è la fase più delicata di questa domanda di modifica della A.U. attuale; si tratta di prendere dei rifiuti con codice EER uguale ma con caratteristiche di pericolo (HP) diverse e miscelarli assieme (miscelazione in deroga), oppure dei rifiuti con codice EER diverso ma con caratteristiche di pericolo (HP) uguali e miscelarli assieme (miscelazione non in deroga);

- attività di recupero R3 attraverso triturazione dei materiali legnosi, SENZA effettuare operazioni di compostaggio:

il conferimento dei rifiuti ligneo-cellulosici in impianto avviene con destinazione a operazione di recupero R13, per poi essere sottoposti ad operazione di recupero R3, oppure a pretrattamento R12. Rimane salva la possibilità di avviare i rifiuti detenuti in R13 ad impianti terzi per il loro recupero;

i rifiuti di natura ligneo cellulosa sono sottoposti ad operazioni di recupero nella zona identificata come R2, destinata alla messa in riserva e ad operazioni di selezione/cernita, riduzione volumetrica e triturazione. Le operazioni di cernita/selezione dei rifiuti vengono eseguite manualmente o mediante l'ausilio di ragno/polipo. Le operazioni di riduzione volumetrica, invece, sono eseguite tramite impianto mobile di triturazione;

il ciclo di lavorazione sopra descritto è identificato dalle operazioni di recupero R3 o R12, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, a seconda che i trattamenti sopra descritti siano finalizzati alla produzione di una materia prima secondaria - EoW (R3) o di un rifiuto selezionato da sottoporre ad ulteriori trattamenti in altro impianto di recupero (R12);

per i rifiuti legnosi e rifiuti misti non pericolosi, invece, vengono successivamente effettuate operazioni di recupero R3 (triturazione, cippatura, selezione, cernita e/o riduzione volumetrica di rifiuti lignocellulosici e rifiuti misti non pericolosi), per la produzione di biomasse legnose combustibili e materiale di riempimento per biofiltri che si classificano come materiali cessati dalla qualifica di

rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs. 152/2006 (End of Waste);

in particolare, i prodotti ottenibili dal recupero sono i seguenti:

- biomassa legnosa combustibile (cippato di legno e legno frantumato),

- biomassa destinata alla produzione di biofiltri per trattamento arie esauste;

si precisa che non verranno effettuate operazioni di compostaggio;

per ciascun lotto in ingresso, si eseguirà un controllo visivo del carico per attestare almeno le seguenti caratteristiche:

- tipologia di materiale in ingresso all'impianto,

- eventuale presenza di materiali estranei (oggetti in plastica, carta, vetro, metalli, macerie da demolizione, polveri da pulizia strade, ecc.),

- stima della quantità (in percentuale) di materiali estranei presenti,

- verifica del limite oltre il quale il carico verrà respinto (25 % di materiale estraneo);

il materiale accettato verrà sottoposto ad un processo di selezione con eliminazione del materiale estraneo e verrà lavorato nell'impianto di triturazione/riduzione volumetrica;

la società propone un controllo periodico del materiale recuperato: si può proporre o su ciascun lotto in uscita, oppure, a seconda delle quantità dei lotti, con cadenza semestrale; il controllo dovrà riguardare i parametri che interessano ai soggetti che acquistano il materiale, per esempio per quanto riguarda la biomassa da combustione si ricercheranno i seguenti parametri: umidità, ceneri e potere calorifico;

in merito alla operazione di recupero R3, con le seconde integrazioni è stata data risposta su:

- a) le tipologie di rifiuti (codici EER) ed i quantitativi destinati a tali operazioni;

- b) il numero annuo di campagne di triturazione previsto e la durata di ogni campagna;

di seguito si riportano i codici EER dei rifiuti conferibili all'impianto: 020107 rifiuti della silvicoltura;

030101 scarti di corteccia e sughero; 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104; 030301 scarti di corteccia e legno; 150103 imballaggi in legno; 170201 legno; 191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206; 200201 rifiuti biodegradabili e 200138 legno, diverso da quella di cui alla voce 200137;

la quantità massima di rifiuti che si intende sottoporre alle operazioni di recupero R3 è pari a 25.000 tonn/anno;

si prevedono fino a 10 campagne annue di triturazione, ciascuna della durata media di 3 giorni;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

si deve considerare che l'impianto è già realizzato ed è costruito in conformità al progetto ed alle indicazioni ricevute dall'Autorità competente e non ha necessità di nessun tipo di variazione dei manufatti esistenti e delle attrezzature già presenti e autorizzate;

non ci sono lavori di costruzione e/o demolizione, non si acquistano macchinari e strumenti nuovi e/o che non siano già autorizzati precedentemente;

in relazione al punto 1 dell'allegato V del d.lgs. 152/2006, si precisa che non varia, rispetto a quello già esistente:

(a) la dimensione e la concezione d'insieme del progetto,

(b) il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;

relativamente all'utilizzazione di risorse naturali (c) e (d), il progetto aumenterà il recupero di materiali ed il risparmio di risorse naturali, in quanto aumenterà la percentuale di recupero sui materiali in ingresso all'impianto, già attualmente autorizzati ed aumenterà anche (seppur con pochi nuovi codici EER), le tipologie di rifiuti che possono essere trattate, senza aumentare la capacità complessiva annua dell'impianto. Di conseguenza ci sarà un risparmio delle risorse naturali;

gli aspetti (e) dell'inquinamento e disturbi ambientali sono valutati di seguito;

i rischi di gravi incidenti e/o calamità (f) rimangono invariati rispetto a quanto esistente;

i rischi per la salute umana (g), possono interessare solo l'inquinamento atmosferico in quanto quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua rimangono invariati;

i punti 2 e 3 dell'allegato V non sono di interesse, sempre per il motivo che l'impianto è esistente e già è stato assoggettato a V.I.A.;

al punto 5 dell'allegato IV-bis si dà risposta con il modus operandi relativo alle operazioni già autorizzate di recupero e di smaltimento sui rifiuti ricevuti (Allegato C parte IV al d.lgs. 152/06): R5, R12, R13; (Allegato B parte IV al d.lgs. 152/06): D13, D14, D15;

le richieste di ritiro e recupero o smaltimento rifiuti vengono gestite dall'ufficio tecnico commerciale che valuta la corretta procedura ed emette un preventivo dei costi. Una volta accettato il preventivo, la fase di accettazione consiste nel controllo della documentazione e nella verifica della corrispondenza del rifiuto a quanto dichiarato/pattuito. Se tutto corrisponde a quanto concordato, il materiale viene accettato, scaricato e ricevuto nell'impianto nelle apposite aree riservate a quella tipologia di rifiuto;

il materiale potrà venir trattato presso l'impianto e/o inviato al successivo recupero/smaltimento;

questa gestione si applica a tutti i rifiuti. L'eventuale integrazione con alcuni codici EER non modificherà a livello pratico questa fase. Si precisa che rimangono invariati i quantitativi massimi annuali e i quantitativi istantanei;

il proponente elenca poi gli impatti ambientali che si possono escludere:

1- consumo di suolo naturale: nulla viene ora cambiato nella struttura e nelle dimensioni dell'impianto e pertanto si può ragionevolmente escludere questo tipo di impatto;

2- aumento di traffico causato da mezzi di trasporto che raccolgono i rifiuti: le quantità totali annuali di rifiuti conferiti in questo impianto non vengono modificate. In particolare, ad oggi il materiale in ingresso rappresenta una quantità annua molto inferiore a quella autorizzata;

pertanto, l'aumento di traffico dei mezzi di trasporto può già ad oggi aumentare di molto se venissero raccolte le maggiori quantità di materiali già autorizzati;

al contrario, con le modifiche proposte alcuni impatti negativi sono del tutto attendibili: si tratta di impatti derivanti dalle diverse emissioni che i nuovi materiali e/o le nuove lavorazioni richieste, potrebbero fare, come le emissioni aeree e le emissioni sonore;

le modifiche, praticamente operative, non modificheranno sostanzialmente l'impianto:

- serviranno a recuperare rifiuti e quindi risorse, non producendo effetti secondari indesiderati,

- ottimizzeranno i trasporti, con meno consumo totale di combustibile e meno produzione di CO₂, il numero dei contenitori da usare e quindi con ulteriore risparmio di materiali e serviranno ad una gestione aziendale più completa ed operativa;

aria

è stata presentata una specifica valutazione sulle emissioni polverulente derivanti dalla triturazione - recupero R3: le particelle polverulente generate dalla triturazione di materiale legnoso e di ramaglie, differiscono dalle particelle polverulente generate dalla triturazione di rifiuti da costruzione e demolizione e inerti, in quanto sono tendenzialmente più grossolane anche se più leggere. Di conseguenza il sistema di abbattimento delle polveri previsto per l'attività di recupero R5 è assolutamente idoneo anche per abbattere le polveri generate dall'attività di recupero R3;

si prevede di utilizzare il sistema di abbattimento delle polveri con nebulizzazione di acqua tramite n. 2 cannoni fissi, posti sul piazzale R2 dove verranno trattati i materiali (sia rifiuti inerti che rifiuti legnosi) già realizzato, presente e funzionante. Questo sistema di abbattimento sarà attivato principalmente nei periodi di scarsa piovosità e umidità;

l'approvvigionamento dell'acqua per questo utilizzo sarà dalla vasca di laminazione situata nella zona a Ovest dell'impianto. In questo modo, le emissioni diffuse prodotte dall'operazione R3 saranno contenute e non rappresenteranno rischio ambientale e nemmeno per la salute umana;

inoltre, l'operazione di triturazione delle ramaglie e dei materiali legnosi verrà eseguita con lo stesso trituratore autorizzato per il recupero degli inerti una volta sostituite le lame;

si è presentata una valutazione sulle emissioni polverulente derivanti dalla triturazione dei rifiuti (stato di fatto e di progetto):

- stato di fatto:

la società è in possesso di autorizzazione per le

operazioni di recupero R5 per i materiali inerti. Il materiale dopo essere stato selezionato viene triturato mediante impianto mobile di frantumazione, di proprietà di un'altra società, regolarmente autorizzato;

ad oggi con una, due o massimo tre campagne di triturazione all'anno - R5, tutto il materiale ritirato è stato trattato. La fase di triturazione non rappresenta la fonte delle polveri, in quanto il processo avviene in ambiente confinato (la camera di macinazione dove opera il frantoio a mascelle non è a contatto diretto con l'ambiente esterno), oltre ad essere un'attività costantemente accompagnata da irrorazione di acqua nebulizzata;

il punto critico è la movimentazione del rifiuto inerte, prima della lavorazione e poi del materiale recuperato da sistemare nel cumulo del End of Waste;

in quella fase di movimentazione e di caricamento del rifiuto nel trituratore, specialmente nell'istante dello svuotamento della benna carica, ci può essere il maggior rilascio di polveri;

l'impianto è dotato di sistema di abbattimento ad umido delle polveri, tramite nebulizzazione d'acqua. Il trituratore è un impianto mobile che viene posizionato dove le operazioni di carico e di scarico sono più comode. Se l'impianto di abbattimento delle polveri non viene attentamente direzionato è possibile il formarsi della piccola nuvola di polvere;

la società riconosce l'importanza di ridurre al massimo la dispersione di polveri durante la movimentazione degli inerti;

- stato di progetto:

relativamente allo stato di progetto per le operazioni di recupero R3, è stato valutato l'impatto relativo alla formazione di polveri dai rifiuti di matrice legnosa, sia durante la movimentazione del rifiuto sia durante la movimentazione del materiale lavorato, e durante la triturazione;

si prevedono fino a 10 campagne annue di triturazione, ciascuna della durata media di 3 giorni, e considerando che:

- mentre si eseguono le operazioni di recupero R5 non si eseguono le operazioni di recupero R3 e viceversa;

- le polveri e le particelle solide derivanti dalla lavorazione del materiale legnoso, sono di dimensioni più grossolane e di solito più umide e pesanti. Questo rende

l'abbattimento naturale e forzato (con nebulizzazione di acqua) più efficiente;

- la società verificherà l'efficienza del sistema di nebulizzazione effettuando l'analisi delle polveri diffuse, tramite campionamento ambientale, durante le operazioni di triturazione. In questo modo si verificheranno analiticamente la presenza e la concentrazione delle polveri, sia durante le operazioni di recupero dei rifiuti inerti, sia durante quelle per i rifiuti legnosi. La cadenza proposta è ogni 5 campagne di recupero;

per garantire ulteriormente la conformità delle emissioni diffuse, il proponente potrà monitorare anche le particelle polverulente più piccole (PM10), sempre durante le campagne di triturazione. Visto il ridotto numero di campagne all'anno, la cadenza proposta è un campionamento ogni 20 campagne di recupero;

il proponente si impegna a implementare controlli supplementari durante i picchi di attività e condizioni atmosferiche particolarmente secche, per garantire il funzionamento ottimale del sistema di abbattimento;

rumore

è stata presentata una dichiarazione di invarianza in merito all'impatto acustico, a firma di tecnico abilitato (tecnico competente in acustica);

odori

in riferimento alla operazione R3, è stata completata la valutazione in merito agli impatti odorigeni, con approfondimento di livello 1, secondo LG ARPAE;

sono state valutate le potenziali emissioni odorigene e i relativi impatti ipotizzati;

(1) area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene (analisi del contesto). Nelle zone limitrofe si distinguono: a 250 m verso ovest un ridotto numero di abitazioni, a 2 km area residenziale Ponte Rizzoli, a 3,5 km centro abitato di Ozzano dell'Emilia; a nord impianto Hera spa, a 700 m area artigianale, a 1,5 km area industriale Ponte Rizzoli; confinante con l'impianto a Sud S.P. Colunga Stradelli Guelfi, a 700 m autostrada A14 con il casello più vicino a 4,5 km San Lazzaro di Savena;

(2) descrizione del ciclo produttivo che potrebbe causare la formazione di emissioni odorigene è il recupero R3 di ramaglie e materiale legnoso, senza compostaggio. Fra i

materiali destinati al recupero R3 si pone maggior attenzione sulle "ramaglie", essendo un prodotto "fresco", mentre gli altri rifiuti non presentano particolari problematiche. Un imballaggio in legno difficilmente si biodegraderà in tempi utili a creare molestie. Tutto il materiale sarà sottoposto a cernita e selezione, triturazione e riduzione volumetrica finalizzate a creare un prodotto EoW che può essere utilizzato al posto di materia prima;

(3) identificazione delle potenziali sorgenti odorigene e individuazione in planimetria: la potenziale sorgente odorigena è la putrescenza delle ramaglie in ambiente molto umido. L'interesse del proponente è far sì che il volume delle ramaglie sia ridotto il prima possibile e che le stesse non incontrino fonte di umidità. Il materiale asciutto ha un potere calorifico più alto;

al momento del ritiro, se non prima in fase di redazione di offerta da sottoporre al cliente per il ritiro dei propri rifiuti, potrà venir effettuata una analisi visiva/olfattiva atta a verificare se il rifiuto può essere accettato nell'impianto, senza correre il rischio di immettere in emissione diffuse degli odori particolari e molesti;

lo stoccaggio di ramaglie e materiale legnoso fresco in condizioni di elevata umidità o prolungato stoccaggio, possono iniziare processi di decomposizione anaerobica, producendo composti volatili odorosi;

gestione di rifiuti organici non putrescibili: pur trattando principalmente legno e ramaglie, occasionalmente possono essere conferiti rifiuti organici non putrescibili che, se non gestiti correttamente, potrebbero contribuire a emissioni odorigene;

il proponente si riserva anche la possibilità di effettuare o far effettuare direttamente dal cliente, analisi per la determinazione di C.O.V. (carbonio organico volatile) in modo da poter accettare solo materiale con basso C.O.V.; in ogni caso si potrà, al momento del conferimento in impianto, respingere totalmente od in parte, i carichi che presentino odori particolari;

in planimetria, il materiale sarà raccolto e lavorato nella zona definita R2 (esattamente R2-c);

(4) caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle sorgenti emissive, su dati sperimentali o di bibliografia o esperienze consolidate: sarà comunque istruito un sistema per caratterizzare il materiale in entrata in modo tale da

acquisire l'esperienza necessaria per il prosieguo dell'attività di recupero R3;

(5) descrizione dei sistemi di abbattimento eventualmente adottati e/o accorgimenti gestionali: l'impianto ad acqua per l'abbattimento delle polveri di inerti e legnose potrà essere usato anche per eventualmente abbattere la presenza di odori nell'aria. Per evitare la formazione di emissioni odorigene ed emissioni diffuse per le operazioni di recupero R3 il materiale legnoso verrà lavorato in tempi che non permettono la degradazione delle sostanze organiche presenti;

nel caso che il materiale organico presente iniziasse fenomeni di putrescenza verrà lavorato in modo che i tempi di permanenza in impianto siano molto brevi (per esempio 3 gg al massimo). Se ci sarà la necessità di interrompere la putrescenza o di separare il materiale "odoroso" dalla massa stabile, questo sarà stoccato in container stagni, chiusi con coperchio. Materiali particolari potranno essere raccolti in big-bags con fodera interna, in modo tale da garantire l'isolamento delle sostanze odorose;

(6) descrizione di misure aggiuntive (di controllo e/o procedure gestionali per gestire occasionali o accidentali eventi che posso provocare molestie olfattive): il programma gestione per il carico e lo scarico dei rifiuti in entrata ed uscita, potrà dare un allarme quando la permanenza del rifiuto in entrata e non ancora lavorato, supera un certo numero di giorni;

in sintesi, in conformità con le Linee Guida ARPAE sull'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. 152/2006, la relazione tecnica di Livello 1 presentata mira a identificare le potenziali sorgenti odorigene presenti nell'impianto in progetto e a delineare le misure di mitigazione adottate per minimizzare l'impatto olfattivo;

misure di mitigazione: per minimizzare le potenziali emissioni odorigene, l'impianto ha implementato le seguenti strategie:

- nel caso di materiale che inizia processi di putrefazione e/o di fermentazione si useranno contenitori chiusi per lo stoccaggio dello stesso. In questo modo i rifiuti "problematici" saranno conservati in modo da limitare la formazione di odori;

- sistema di abbattimento con nebulizzazione d'acqua: attivato durante le operazioni di movimentazione dei materiali, abbattendo le particelle odorose in sospensione e migliorando la qualità dell'aria;

- monitoraggio delle condizioni atmosferiche: la società monitorerà la velocità e la direzione del vento, permettendo di adattare le operazioni per minimizzare la dispersione di odori verso le aree sensibili;

accorgimenti gestionali e operativi:

- formazione del personale: gli operatori sono formati sulle migliori pratiche per la gestione dei rifiuti e la minimizzazione delle emissioni odorigene, garantendo una gestione consapevole e responsabile;

- manutenzione regolare periodica delle attrezzature utilizzate per la movimentazione e il trattamento dei rifiuti, assicurando un funzionamento efficiente e riducendo il rischio di emissioni indesiderate;

monitoraggio:

l'impianto opera in conformità con le normative vigenti in materia di emissioni odorigene, seguendo le indicazioni delle Linee Guida ARPAE. È stato implementato un piano di monitoraggio che prevede:

- campionamenti periodici dell'aria: effettuati in punti strategici all'interno e all'esterno dell'impianto per valutare la concentrazione di composti odorosi;

- analisi olfattometriche: condotte da laboratori accreditati per quantificare l'intensità e la qualità degli odori emessi;

- verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione: attraverso il confronto dei dati raccolti nel tempo, valutando l'efficacia delle strategie adottate e apportando eventuali miglioramenti;

l'impianto ha implementato un approccio proattivo nella gestione delle emissioni odorigene, adottando misure strutturali e gestionali in linea con le migliori pratiche del settore e le indicazioni normative. Il monitoraggio continuo e la formazione del personale assicurano una gestione efficace, minimizzando l'impatto olfattivo sull'ambiente e sulla comunità circostante;

l'impegno costante nel miglioramento dei processi e nella comunicazione rappresenta un elemento chiave per garantire la sostenibilità e l'accettabilità sociale delle attività svolte;

impatti cumulativi

si è considerato l'impatto cumulativo con gli altri impianti rifiuti presenti e già autorizzati nell'area, in

particolare per le matrici emissioni (polveri ed odori) e per il rumore;

si può affermare che, per quanto riguarda l'impatto cumulativo con gli altri impianti presenti (HERA SPA) non ci sono variazioni rispetto a quanto già autorizzato ed esistente;

infatti, non ci sarà aumento delle emissioni polverulente perché il proponente ha installato un impianto di abbattimento polveri e non ci sono aumenti di quantitativi di rifiuto complessivo nell'impianto;

non ci sarà formazione di odori in quanto la società non effettuerà operazioni di compostaggio e tratterà tutto il materiale organico legnoso nel minor tempo tecnico possibile, in modo da evitare degradazione e putrescenza della sostanza organica;

relativamente al rumore, è stata allegata dichiarazione di invarianza a firma di tecnico abilitato;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate:

l'impianto esistente è autorizzato con la DGR di VIA 1565/2016, successivamente ha ottenuto alcune modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Unica ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 con Determine di ARPAE;

si prende atto che la Società proponente con le modifiche proposte intende migliorare la propria attività, sia per quanto riguarda la risposta a specifiche richieste di conferimento che le vengono da soggetti e aziende presenti nel territorio in cui opera, sia per quanto riguarda il modus operandi all'interno del proprio impianto;

si conferma che sono mantenute la capacità istantanea complessiva pari a 6.774 t e la capacità complessiva annuale pari a 60.000 t/anno, come già autorizzate in AU;

in particolare, si ricorda che è quindi confermato il limite quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi conferibili pari a 1.200 t/anno;

si prende atto che, durante la fase istruttoria, è pervenuta una nota, acquisita al prot. reg. PG.2024.1365309 del 16 dicembre 2024, nella quale il proponente dichiara di rinunciare a due delle richieste inizialmente formulate (integrazione di alcuni codici EER e miscelazione di rifiuti in deroga e non in deroga);

pertanto, le modifiche richieste nel presente procedimento e oggetto di valutazione sono:

1. variazione dei quantitativi istantanei dei singoli codici EER, senza aumento della capacità istantanea complessiva di 6.774 t,

2. accorpamento di alcuni codici EER uguali e, se pericolosi, con uguali caratteristiche di pericolo,

3. attività di recupero R3 con triturazione materiali legnosi, con stesso trituratore presente per inerti, senza operazioni di compostaggio, per una quantità massima di rifiuti pari a 25.000 tonn/anno,

4. modifica layout interno, con la ridefinizione delle sotto-aree planimetriche, senza modifica sostanziale delle macroaree;

in merito alle singole modifiche richieste, si specifica:

punto 1:

la richiesta formulata dal proponente, riguardo alla possibilità di variare i quantitativi istantanei dei singoli codici EER nel rispetto delle quantità massime autorizzate, pari a 6.774 t come capacità istantanea e 60.000 t/anno come capacità complessiva annuale, risulta già accolta nel vigente atto autorizzativo, che non prevede limiti specifici per le singole tipologie/codici EER. Pertanto, quanto richiesto è già di fatto autorizzato;

punto 2:

l'autorizzazione vigente consente già l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice EER per quelli non pericolosi, e con lo stesso codice EER e identica caratteristica di pericolo (HP) per quelli pericolosi, comprendendo tali operazioni nell'ambito delle attività R13/D15. Pertanto, quanto richiesto è già di fatto autorizzato;

punto 3:

questa modifica comporta l'introduzione di una nuova operazione R3 per una quantità massima di rifiuti pari a 25.000 t/anno, senza prevedere operazioni di compostaggio. Operativamente mentre si eseguono le operazioni di recupero R5 non si eseguiranno le operazioni di recupero R3 e viceversa;

tale proposta si ritiene accoglibile, con le condizioni ambientali di seguito definite. Tuttavia, si rileva che manca quasi totalmente la documentazione prevista dalle Linee Guida

SNPA sui criteri generali e dettagliati di qualificazione del processo End of waste: tali aspetti di dettaglio potranno essere comunque recuperati nella successiva fase di modifica di autorizzazione, previa specifica istanza ad ARPAE;

punto 4:

si prende atto della nuova perimetrazione proposta relativa a sotto-aree, all'interno delle macro-aree esistenti che, comunque, non subiscono modifiche;

tale planimetria dovrà essere ripresentata nella successiva fase di modifica di autorizzazione, previa specifica istanza ad ARPAE;

si specifica che nell'ambito del procedimento è pervenuto il parere del Consorzio della Bonifica Renana che ha espresso il parere idraulico favorevole in quanto non sono previste modifiche all'attuale impianto, considerato inoltre che non è prevista alcuna impermeabilizzazione e/o modifica dello stato attuale;

inoltre è stato acquisito il parere della Città Metropolitana di Bologna che evidenzia che seppure l'impianto sia ubicato in ambito agricolo e non sia contiguo ad ambiti produttivi ai sensi dell'art. 32 del PTM, si dà atto che trattasi di un impianto esistente e che la proposta di modifica non prevede modifiche significative dell'attuale layout, così come autorizzato per l'attività in essere, né interventi di natura edilizia tali da comportare la realizzazione di nuovi manufatti edilizi o altre trasformazioni significative;

in merito all'aria, in considerazione dell'utilizzo dell'impianto mobile di frantumazione, di proprietà di un'altra società e regolarmente autorizzato, destinato sia all'operazione R5 sui rifiuti inerti, sia alla nuova operazione R3 che riguarda la triturazione dei materiali legnosi, e viste la durata media e la frequenza delle campagne di frantumazione già effettuate e proposte, si definisce una nuova condizione ambientale che va a sostituire/integrare la prescrizione 1 (Atmosfera) della VIA del 2016, meglio specificata nel ritenuto così come nel determinato del presente atto;

in merito agli odori, in considerazione dell'assenza di rifiuti che possono generare criticità, permangono le cautele indicate nella VIA del 2016;

per evitare che il materiale vegetale oggetto della

nuova operazione R3 inizi potenziali fenomeni di putrescenza, si raccomanda che i tempi di permanenza in impianto siano molto brevi (3 giorni al massimo). Tale raccomandazione dovrà essere ripresa in sede di modifica di AU;

in merito al rumore, è stata presentata una dichiarazione a firma di tecnico competente, che attesta l'assenza di variazioni nella rumorosità rispetto alla situazione attuale;

tuttavia, in considerazione della nuova operazione proposta (R3), si definisce una nuova condizione ambientale meglio specificata nel ritenuto così come nel determinato del presente atto;

in merito alle acque, anche a seguito della nuova operazione R3 sui rifiuti legnosi, si ritiene adeguato il sistema di trattamento già presente;

si mantengono pertanto i monitoraggi annuali già previsti in AU;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.1391410 del 23 dicembre 2024, sulla base della documentazione presentata e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "modifica dell'impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi", localizzato a Cà Fornacetta nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. in merito alla matrice aria: alla prima campagna utile di frantumazione (ossia della durata di almeno 3 giorni), sia relativa all'operazione R5 che alla nuova operazione R3, si dovrà effettuare il monitoraggio delle polveri (PTS e PM10). Tale monitoraggio dovrà essere avviato un giorno prima e concluso un giorno dopo alla

campagna e dovrà essere concomitante all'intero periodo così individuato, comprensivo dell'intera campagna. I giorni di campionamento dovranno essere completi;

gli esiti del monitoraggio dovranno essere presentati in occasione della prima relazione annuale utile di monitoraggio dell'impianto. Successivamente il monitoraggio dovrà proseguire con le condizioni individuate dall'autorità competente all'AU, in funzione dei primi risultati ottenuti;

2. in considerazione della nuova operazione proposta R3 e dall'attivazione delle campagne di triturazione nella nuova configurazione (in R3 oltre che in R5), dovranno essere eseguite le misure strumentali tese a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziale, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Tali misure condotte in conformità al D.M. 16/03/1998 dovranno essere orientate a certificare la conformità acustica presso i ricettori R1 e R3. Il tempo di misura e il periodo della giornata in cui si effettuano i monitoraggi dovrà permettere la verifica secondo il principio del maggior disturbo (con riferimento sia all'operazione di recupero inerti che di recupero di materiale legnoso), in relazione alla rappresentatività di funzionamento delle sorgenti sonore più impattanti. I risultati delle misure dovranno essere presentati all'interno di apposita documentazione che, oltre a contenere i requisiti minimi di cui al D.M. 16/03/1998, dovrà contenere una dettagliata descrizione delle sorgenti sonore e della loro modalità di funzionamento durante lo svolgimento delle misure;

gli esiti del monitoraggio dovranno essere presentati in occasione della prima relazione annuale utile di monitoraggio dell'impianto. Successivamente il monitoraggio dovrà proseguire con le condizioni individuate dall'autorità competente all'AU, in funzione dei primi risultati ottenuti;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento, il proponente potrà presentare, ad ARPAE AACM, l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica vigente, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;

inoltre, si raccomanda, che per evitare che il materiale vegetale oggetto della nuova operazione R3 inizi potenziali fenomeni di putrescenza, si raccomanda che i tempi di permanenza in impianto siano molto brevi (3 giorni al massimo). Tale raccomandazione dovrà essere ripresa in sede di modifica di Autorizzazione Unica;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°aprile gennaio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e

dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifica dell'impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, localizzato a Cà Fornacetta nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO) proposto da G2 Servizi S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in merito alla matrice aria: alla prima campagna utile di frantumazione (ossia della durata di almeno 3 giorni), sia relativa all'operazione R5 che alla nuova operazione R3, si dovrà effettuare il monitoraggio delle polveri (PTS e PM10). Tale monitoraggio dovrà essere avviato un giorno prima e

concluso un giorno dopo alla campagna e dovrà essere concomitante all'intero periodo così individuato, comprensivo dell'intera campagna. I giorni di campionamento dovranno essere completi;

gli esiti del monitoraggio dovranno essere presentati in occasione della prima relazione annuale utile di monitoraggio dell'impianto. Successivamente il monitoraggio dovrà proseguire con le condizioni individuate dall'autorità competente all'AU, in funzione dei primi risultati ottenuti;

2. in considerazione della nuova operazione proposta R3 e dall'attivazione delle campagne di triturazione nella nuova configurazione (in R3 oltre che in R5), dovranno essere eseguite le misure strumentali tese a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziale, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Tali misure condotte in conformità al D.M. 16/03/1998 dovranno essere orientate a certificare la conformità acustica presso i ricettori R1 e R3. Il tempo di misura e il periodo della giornata in cui si effettuano i monitoraggi dovrà permettere la verifica secondo il principio del maggior disturbo (con riferimento sia all'operazione di recupero inerti che di recupero di materiale legnoso), in relazione alla rappresentatività di funzionamento delle sorgenti sonore più impattanti. I risultati delle misure dovranno essere presentati all'interno di apposita documentazione che, oltre a contenere i requisiti minimi di cui al D.M. 16/03/1998, dovrà contenere una dettagliata descrizione delle sorgenti sonore e della loro modalità di funzionamento durante lo svolgimento delle misure;

gli esiti del monitoraggio dovranno essere presentati in occasione della prima relazione annuale utile di monitoraggio dell'impianto. Successivamente il monitoraggio dovrà proseguire con le condizioni individuate dall'autorità competente all'AU, in funzione dei primi risultati ottenuti;

- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da ARPAE;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area

Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
l'entrata in esercizio della nuova configurazione;

- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpae AACM per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. Si specifica che è disponibile [apposita modulistica](#) per agevolare l'invio della documentazione. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente G2 Servizi S.r.l., al Comune di Ozzano dell'Emilia; alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Area Est, al Consorzio della Bonifica Renana, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, all'ARPAE di Bologna - AACM;
- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

- j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI